

Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1293/2013/UE (ARTT. 9 E 11) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima
(LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Testo rilevante ai
fini del SEE)**

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 23 dicembre 2013.

Articolo 9 *Settori prioritari del sottoprogramma Ambiente*

1. Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:

- a) Ambiente e uso efficiente delle risorse;
- b) Natura e biodiversità;
- c) Governance e informazione in materia ambientale.

2. I settori prioritari di cui al paragrafo 1 comprendono le priorità tematiche definite all'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ove necessario, conformemente all'[articolo 29](#) riguardo all'aggiunta, alla soppressione o alla modifica delle priorità tematiche di cui all'allegato III sulla base dei seguenti criteri:

- a) le priorità definite nel Settimo programma d'azione per l'ambiente;
- b) gli obiettivi specifici definiti per ciascun settore prioritario di cui agli [articoli 10, 11 e 12](#);
- c) le esperienze acquisite nell'attuazione del programma di lavoro pluriennale di cui all'[articolo 24](#);
- d) le esperienze acquisite nell'attuazione dei progetti integrati;
- e) le priorità derivanti dalla nuova legislazione ambientale dell'Unione adottata dopo 23 dicembre 2013; o
- f) le esperienze acquisite nell'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali esistenti.

La Commissione rivede e, se necessario, modifica le priorità tematiche definite all'[allegato III](#) al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE di cui all'[articolo 27](#), paragrafo 2, lettera a).

3. Almeno il 60,5 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è

riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. ⁽³⁾

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 29](#) riguardo all'aumento di un massimo del 10% della percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che il totale dei fondi richiesti durante due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superi di oltre il 20% l'importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo.

(3) Paragrafo così sostituito dall' [art. 1 del Regolamento 16 novembre 2017, n. 2018/93/UE](#), a decorrere dal 24 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto

Articolo 11 *Obiettivi specifici nel settore prioritario Natura e biodiversità*

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Natura e biodiversità sono in particolare:

a) contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di natura e di biodiversità, compresa la strategia dell'Unione per la biodiversità fino al 2020, la [direttiva 92/43/CEE](#) e la [direttiva 2009/147/CE](#), in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci, buone pratiche e soluzioni;

b) sostenere l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dall'[articolo 3 della direttiva 92/43/CEE](#), con particolare riguardo all'applicazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla dimostrazione degli approcci integrati per l'attuazione del quadro di azione prioritaria elaborata a norma dell'articolo 8 di detta direttiva;

c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di natura e biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto sulla natura e sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione.